

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 marzo 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

DECRETI PRESIDENZIALI	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2004. Scioglimento del consiglio comunale di Altomonte e nomina del commissario straordinario Pag. 4	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2004. Scioglimento del consiglio comunale di Visso e nomina del commissario straordinario Pag. 6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2004. Scioglimento del consiglio comunale di Casei Gerola Pag. 4	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2004. Scioglimento del consiglio comunale di Campi Salentina e nomina del commissario straordinario Pag. 7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2004. Scioglimento del consiglio comunale di Sorradile Pag. 5	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2004. Scioglimento del consiglio comunale di Corsano e nomina del commissario straordinario Pag. 7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2004. Scioglimento del consiglio comunale di Campomarino e nomina del commissario straordinario Pag. 5	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2004. Scioglimento del consiglio comunale di Palazzolo sull'Oglio. Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 30 gennaio 2004.

Modifiche al decreto ministeriale 8 aprile 2003, di attuazione dell'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha istituito il progetto e il fondo speciale denominato «PC ai giovani». Proroga dei termini di attuazione del progetto . Pag. 8

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 23 dicembre 2003.

Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro. . . . Pag. 9

DECRETO 4 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Arazzi Esino SCRL», in Esino Lario. Pag. 38

DECRETO 11 febbraio 2004.

Scioglimento di due società cooperative Pag. 38

DECRETO 11 febbraio 2004.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Porto Pino 83» a r.l., in Sant'Anna Arresi Pag. 39

DECRETO 13 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Solar Sistem» a r.l., in Lizzano Pag. 39

DECRETO 13 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Full-Service», in Massa Pag. 39

DECRETO 16 febbraio 2004.

Scioglimento di quindici società cooperative Pag. 40

DECRETO 17 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Macerata Pag. 41

DECRETO 18 febbraio 2004.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Mondo Verde», in Barbarano Romano Pag. 41

DECRETO 18 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Armentizia di Sutri», in Viterbo Pag. 42

DECRETO 18 febbraio 2004.

Scioglimento della piccola società cooperativa «La Mola», in Monte Romano Pag. 42

DECRETO 18 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio oleifici regionale alto Lazio - C.O.R.A.L.», in Viterbo Pag. 43

Ministero per i beni
e le attività culturali

DECRETO 6 febbraio 2004.

Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica Pag. 43

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

DECRETO 3 febbraio 2004.

Modifica al decreto del capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del 7 agosto 2003, per l'attuazione dei programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. Urban - Italia Pag. 48

Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio

DECRETO 9 febbraio 2004.

Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 Pag. 48

Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca

DECRETO 25 novembre 2003.

Equipollenza della laurea in scienze internazionali e diplomatiche alla laurea in scienze politiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici Pag. 49

DECRETO 4 dicembre 2003.

Diniego dell'abilitazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici, in Cuneo, piazza Galimberti n. 15, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale per mediatori linguistici ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 Pag. 50

DECRETO 20 gennaio 2004.

Revoca, a decorrere dal termine dell'anno accademico 2005-2006, dell'abilitazione disposta con decreto ministeriale 28 dicembre 1993, in favore della Scuola superiore per interpreti e traduttori, in Torino, via S. Secondo n. 35, a rilasciare diplomi di interprete e traduttore aventi valore legale ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonché divieto di procedere a nuove immatricolazioni e all'attivazione di nuovi corsi.
Pag. 51

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 16 febbraio 2004.

Modifica della determinazione 8 agosto 2002, concernente le sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica Pag. 52

ANAS S.P.A.

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2004.

Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/2001/6385 del 19 febbraio 2004 concernente il progetto relativo alla s.s. 106 Jonica - Lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi - 2° lotto, da realizzarsi nei comuni di Bova Marina e Palizzi in provincia di Reggio Calabria Pag. 52

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 24 febbraio 2004, n. 3.

Settore tabacco - Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 - Riconoscimento imprese di trasformazione - Adempimenti finalizzati all'ottenimento del riconoscimento per il raccolto 2004 Pag. 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita dei Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, in Savona Pag. 59

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 27 febbraio 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 59

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «L'Aquilana» a r.l., in L'Aquila Pag. 59

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «P.A.M. Produttori agricoli molisani», in Campobasso. Pag. 60

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Molise - Produttori agricoli molisani - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso Pag. 60

Istruttoria per lo scioglimento della «Cooperativa edilizia Il Nuovo Paradisino società cooperativa a responsabilità limitata», in Livorno Pag. 60

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale «Fovea a r.l.», in Foggia Pag. 60

Ministero per i beni e le attività culturali: Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo Pag. 60

ANAS S.p.a.: Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto della variante alla s.s. 106 Jonica nel tratto Palizzi-Caulonia, variante all'abitato di Palizzi 2° lotto dal km 49+485 al km 51+750, da realizzarsi nei comuni di Bova Marina e Palizzi, presentato dall'ANAS, compartimento della viabilità per la Calabria. Pag. 60

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della difesa 30 dicembre 2003, recante: «Determinazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2004). Pag. 61

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, recante: «Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2004). Pag. 61

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2003.

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2003.

04A00906

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Altomonte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Altomonte (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altomonte (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Sirimarco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Altomonte (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 febbraio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 91/2.9.1/Area II del 19 febbraio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altomonte (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Sirimarco.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Casei Gerola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Casei Gerola (Pavia) ed il sindaco nella persona del dott. Ernesto Cucinotta;

Considerato che, in data 21 novembre 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Casei Gerola (Pavia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casei Gerola (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Ernesto Cucinotta.

Il citato amministratore, in data 21 novembre 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casei Gerola (Pavia).

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorradile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Sorradile (Oristano) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Pietro Medda;

Considerato che, in data 12 febbraio 2004, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sorradile (Oristano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sorradile (Oristano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giovanni Pietro Medda.

Il citato amministratore, in data 12 febbraio 2004, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sorradile (Oristano).

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Campomarino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Campomarino (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campomarino (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piero Ucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campomarino (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 13 febbraio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1588/Area II del 14 febbraio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campomarino (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Piero Ucci.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Visso e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Visso (Macerata), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Visso (Macerata) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Giulia Minicuci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Visso (Macerata), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 febbraio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Macerata ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1198/Area II del 16 febbraio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Visso (Macerata) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Giulia Minicuci.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Campi Salentina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Campi Salentina (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campi Salentina (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Guidato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campi Salentina (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 17 febbraio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 44/2004 - Area II E.L. del 19 febbraio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campi Salentina (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Guidato.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Corsano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Corsano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corsano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Mauro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Corsano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 11 febbraio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 37/2004 - Area II E.L. del 12 febbraio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corsano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Mauro.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Palazzolo sull'Oglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), ed il sindaco nella persona del sig. Gianpietro Metelli;

Considerato che, in data 3 novembre 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gianpietro Metelli.

Il citato amministratore, in data 3 novembre 2003, è deceduto. Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02120

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 2004.

Modifiche al decreto ministeriale 8 aprile 2003, di attuazione dell'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha istituito il progetto e il fondo speciale denominato «PC ai giovani». Proroga dei termini di attuazione del progetto.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 27, che istituisce un fondo speciale, denominato «PC ai giovani» destinato alla copertura delle spese relative all'omonimo progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, diretto

ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003, e prevede che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze degli interessati, nonché di erogazione degli incentivi, prevedendo anche la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 8 aprile 2003, con il quale è stata data attuazione alla predetta disposizione legislativa;

Considerati i risultati positivi raggiunti a seguito dell'attuazione dell'intervento agevolativo che, pur riferendosi all'intero anno 2003, è stato di fatto avviato nel secondo semestre dello stesso anno;

Ritenuta, pertanto, la necessità, al fine di consentire al massimo numero di potenziali beneficiari di aderire all'iniziativa, di procedere alla proroga dei termini di attuazione del progetto fino al 31 marzo 2004;

Ritenuta l'opportunità, con l'occasione, di integrare il preambolo del decreto dell'8 aprile 2003, esplicitando le ragioni alla base dell'individuazione dell'Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico (AICA), quale unico soggetto in grado di assicurare in maniera ottimale l'attuazione del programma di accesso alla Patente europea di informatica (ECDL);

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 8 aprile 2003 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) nel preambolo, dopo la terza premessa aggiungere la seguente:

«Considerato che l'Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico (AICA) è risultata, a seguito di un'approfondita istruttoria, il solo soggetto in grado di assicurare, anche per la sua organizzazione sul territorio, un contributo altamente qualificato ed efficace nella diffusione delle competenze tecnologiche, favorendo l'educazione scientifica e tecnica nelle discipline informatiche ed il corretto uso dei relativi strumenti e rilasciandone una valida certificazione, in quanto membro fondatore e referente per l'Italia del CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), l'ente che rappresenta in Europa e presso le istituzioni comunitarie le associazioni nazionali dei professionisti del settore»;

b) all'art. 1, comma 5, la data «31 dicembre 2003» è sostituita dalla seguente: «31 marzo 2004»;

c) all'art. 2, comma 5, dopo la parola «lettera f)» e prima del punto, inserire le parole: «entro il 29 febbraio 2004».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 30 gennaio 2004

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie*
STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 214

04A02058

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2003.

Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, che prevede il rilascio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di apposita autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto l'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 che dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, stabilisce le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo art. 4, nonché i criteri per la verifica del corretto andamento dell'attività svolta ed i criteri e le modalità di revoca dell'autorizzazione, nonché ogni altro profilo inerente l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro;

Visto l'art. 86, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la disciplina transitoria e di raccordo relativamente alle società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della normativa previgente;

Decreta:

TITOLO I

Albo delle agenzie per il lavoro

Art. 1.

Istituzione dell'Albo delle agenzie per il lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», l'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, affidato alla responsabilità del direttore generale della Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione.

2. L'iscrizione all'Albo informatico delle agenzie è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo.

Art. 2.

Articolazione dell'Albo

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo, l'Albo è articolato nelle seguenti cinque sezioni:

sezione I) - agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista, abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20 del decreto legislativo;

sezione II) - agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. specialista, abilitate allo svolgimento di una delle attività specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) a h) del decreto legislativo;

sezione III) - agenzie di intermediazione;

sezione IV) - agenzie di ricerca e selezione del personale;

sezione V) - agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Le sezioni III, IV e V constano di una apposita sub-sezione regionale, ai sensi di quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 6 del decreto legislativo.

3. Nella sub-sezione di cui al comma 2, articolata per regione secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo, sono iscritte le agenzie abilitate allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d) del medesimo decreto legislativo, su base esclusivamente regionale.

Art. 3.

Tenuta dell'Albo

1. La Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione, di seguito denominata: «Direzione», provvede alla tenuta dell'Albo, alla acquisizione delle domande di iscrizione e alla documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'Albo.

2. Qualunque persona che abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può chiedere di visionare, tramite proprio rappresentante legale e previa richiesta per iscritto al direttore generale della Direzione, il fascicolo in cui è conservata la documentazione richiesta dalla legge e dal presente regolamento di ciascuna agenzia autorizzata.

TITOLO II

Procedure di autorizzazione

Art. 4.

Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo informatico delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta mediante lettera raccomandata, corredata da un floppy-disk nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e formulata su appositi formulari, allegati al presente decreto.

2. L'iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo e di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento. In attesa della definitiva messa a regime del sistema, l'iscrizione all'Albo, con riferimento al requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), del predetto decreto legislativo è subordinata alla dichiarazione del rappresentante legale che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali.

3. Il direttore generale della Direzione autorizza l'iscrizione all'Albo, che sarà ordinato secondo una progressione alfabetica.

4. L'iscrizione alla sezione I dell'Albo comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni III, IV e V. L'iscrizione alla sezione III dell'Albo comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni IV e V.

5. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo, le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista che intendano svolgere più attività devono richiedere una autorizzazione distinta corrispondente a ogni singola lettera di cui all'art. 20 appena citato. Per ognuna di queste singole autorizzazioni è richiesto il rispetto delle condizioni di legge per l'abilitazione alla somministrazione di tipo specialista.

Art. 5.

Autorizzazione provvisoria

1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'Albo, i soggetti interessati debbono richiedere l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svol-

gimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.

3. Per le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le agenzie di intermediazione la verifica della prevalenza dell'oggetto sociale andrà effettuata a consuntivo, decorso il biennio di autorizzazione provvisoria, sulla base dei dati di contabilità analitica che devono essere desumibili da ogni unità operativa.

4. Salvo esito negativo del procedimento, l'autorizzazione provvisoria deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.

Art. 6.

Autorizzazione a tempo indeterminato

1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi il direttore generale della Direzione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta. In attesa del rilascio o del diniego dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.

2. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica della attività svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e presentano la documentazione idonea allo scopo.

3. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso strettamente quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività della agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.

4. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, verrà effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica che devono essere desumibili da ogni unità operativa, ai sensi del comma 3.

5. L'autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.

6. Salvo esito negativo del procedimento, decorsi inutilmente i termini previsti dal comma 1, la domanda di autorizzazione a tempo indeterminato si intende accettata.

Art. 7.

Sospensione e revoca della autorizzazione

1. Il direttore generale della Direzione sospende, dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal decreto legislativo, dalle norme ordinarie sul collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La Direzione vigila, anche attraverso gli organi periferici del Ministero, al fine di verificare periodicamente la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12 del decreto legislativo, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile.

3. La Direzione informa l'agenzia interessata delle eventuali irregolarità riscontrate nell'esercizio dei compiti di vigilanza, ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'agenzia medesima provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.

4. Ove l'agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il direttore generale per l'impiego dispone la cancellazione dall'Albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione.

Art. 8.

Competenze professionali e struttura organizzativa

1. Le agenzie per il lavoro devono disporre di locali idonei allo specifico uso e disporre di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto disposto, con decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo.

Art. 9.

Comunicazioni

1. Il direttore generale della Direzione provvede a comunicare tempestivamente agli interessati, a mezzo telematico o con raccomandata, l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle attività e l'iscrizione all'Albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.

2. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione della attività e hanno l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

Art. 10.

Divieto di transazione commerciale

1. L'autorizzazione, sia essa a tempo indeterminato o provvisoria, non può essere oggetto di transazione commerciale.

2. È vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. È altresì vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui viene ceduta a terzi parte della attività oggetto di autorizzazione compresa l'attività di commercializzazione.

3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.

TITOLO III

Disposizioni di raccordo e regimi particolari di autorizzazione

Art. 11.

Disposizioni di raccordo

1. Le agenzie già in possesso di autorizzazione a tempo indeterminato per l'esercizio della attività di fornitura di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ovvero per l'esercizio della attività di intermediazione ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono richiedere direttamente l'autorizzazione a tempo indeterminato per lo svolgimento, rispettivamente, delle attività di somministrazione di lavoro ovvero di intermediazione, subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo e di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento. Con particolare riferimento alle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, ai fini della concessione della autorizzazione a tempo indeterminato l'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori verifica la regolare contribuzione ai fondi per la formazione di cui all'art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per il tramite dell'INPS, e il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile.

2. In attesa della autorizzazione a tempo indeterminato, alle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo che abbiano presentato apposita richiesta di autorizzazione alla somministrazione di lavoro è consentito operare ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo. Ottenuta l'autorizzazione alla somministrazione di lavoro viene meno l'obbligo di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, di inclusione nella denominazione sociale della dicitura «società di fornitura di lavoro temporaneo».

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 86, comma 3, del decreto legislativo, per soddisfare esigenze temporanee nei casi previsti dalle clausole dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, a condizione che l'impresa di fornitura di lavoro temporaneo abbia presentato la richiesta di autorizzazione alla somministrazione di lavoro in ottemperanza alle norme del presente decreto.

4. Per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo in possesso della autorizzazione provvisoria di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, il termine di due anni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo, decorre dalla data di rilascio di tale autorizzazione.

5. Le società di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale che hanno presentato domanda di accreditamento secondo la normativa previgente di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997, come modificato dall'art. 117, commi 3 e 4, della legge n. 388 del 2000, devono presentare la domanda di autorizzazione provvisoria di cui all'art. 5 del presente decreto, secondo lo schema di domanda allegato e producendo la relativa documentazione.

Art. 12.

Regimi particolari di autorizzazione

1. Fermi restando i regimi di accreditamento regionali e l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo, non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro. L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni. L'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo non comportando l'iscrizione all'Albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di ricollocazione professionale.

2. Per i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo, l'autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.

3. Con riferimento alle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, i regimi particolari di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo riguardano unicamente le associazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro la richiesta di iscrizione è prevista con riferimento alla sezione regionale dell'albo di cui all'art. 2.

4. Ai fini delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, le associazioni dotate di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità nonché gli enti bilaterali devono presentare adeguata documentazione comprovante tutti i requisiti necessari.

Art. 13.

Consulenti del lavoro

1. Ai fini della disposizione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo, i consulenti del lavoro possono essere delegati dalla Fondazione abilitata alla attività di intermediazione a svolgere, in nome e per conto della Fondazione stessa, tutte le azioni necessarie alla attività di intermediazione, nonché tutte le azioni a essa collegabili.

2. Ogni studio professionale deve mettere a disposizione uno spazio dedicabile, anche in via non esclusiva, alla attività di intermediazione. Tale spazio dovrà garantire l'assoluta privacy dei contatti tra consulente e persone interessate, nonché l'accesso ai disabili ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini della autorizzazione alla attività di intermediazione, il Consiglio nazionale dell'ordine, per il tramite della Fondazione, vigila affinché i consulenti interessati alla attività di intermediazione diano adeguata garanzia di svolgere tale ruolo nel rispetto delle norme di legge e deontologiche.

Art. 14.

Integrazione di autorizzazione

1. I soggetti, in possesso di autorizzazione definitiva o provvisoria allo svolgimento di attività di ricerca e selezione o ricollocazione professionale possono fare richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione e alla contestuale iscrizione nella sezione III dell'albo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo, previa acquisizione dei requisiti tec-

nici, finanziari e professionali richiesti per lo svolgimento di tale attività anche mediante integrazione di quelli già da loro posseduti.

2. Attraverso tale integrazione è possibile pervenire sia ai requisiti richiesti per lo svolgimento della attività sull'intero territorio nazionale sia a quelli richiesti per lo svolgimento di tale attività con esclusivo riferimento all'ambito regionale come previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto legislativo.

3. In caso di integrazione, l'oggetto sociale prevalente della agenzia che ne fa richiesta, diverrà, contestualmente, l'esercizio dell'attività di intermediazione così come definita dall'art. 2 (comma 1, lettera b), del decreto legislativo.

4. In tale caso per detti soggetti trovano applicazione tutte le norme previste dal decreto legislativo, per l'attività di intermediazione.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entrerà in vigore contestualmente al decreto di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.

2. Le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo autorizzate ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ovvero per l'esercizio della attività di intermediazione ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, hanno sessanta giorni di tempo dalla entrata in vigore del presente decreto per richiedere l'autorizzazione all'attività di somministrazione di lavoro o di intermediazione di lavoro. Decorso inutilmente detto termine le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto.

3. Le società di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale già accreditate secondo la normativa previgente di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997, come modificato dall'art. 117, commi 3 e 4, della legge n. 388 del 2000, devono presentare la domanda di autorizzazione provvisoria di cui all'art. 5 del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente medesimo decreto. Decorso inutilmente detto termine i precedenti accreditamenti cessano di avere efficacia.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro: MARONI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 36*

ALLEGATO I

MODULO DI RICHIESTA
di autorizzazione provvisoria allo svolgimento
di tutte le attività di somministrazione di lavoro
(Art. 4, comma 1, lettera a) del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.
 DIR. GEN. IMPIEGO
 Via Fornovo 8
 00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____, con sede in
 _____ Comune di _____ Provincia di
 _____, Regione _____, Stato _____

Chiede

l'autorizzazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, allo svolgimento di tutte le attività di somministrazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione _____
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. _____ data _____
 prov. _____ (o copia della ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato _____ al _____
- 4) deposito cauzionale _____
- 5) sede legale _____;
- 6) sedi operative _____

- 7) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante _____

- 8) (per le cooperative di produzione e lavoro) è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- 9) numero dei lavoratori dipendenti _____
- 10) numero di collaboratori a progetto _____
- 11) numero soci iscritti nel libro soci _____
- 12) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della legge 31.1.92, n.59)

Si dichiara che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nei tempi e con le modalità stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, **sezione I** (art. 4, comma 1, lett. a), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione:

(in duplice copia di cui una in originale od autentica)

- copia dell'atto costitutivo;
- copia dello statuto e delle eventuali successive modificazioni deliberate nonché copia della richiesta di iscrizione di queste ultime, sino al giorno di presentazione della domanda;
- programma articolato dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico, secondo quanto previsto dal DM _____ emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- documentazione attestante la disposizione del deposito cauzionale di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al DPR 7.12.1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi ovvero copia della ricevuta di richiesta di iscrizione.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione I

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8 – Roma
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____
con sede in _____
Comune di _____
Provincia di _____
Regione _____
Stato _____

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, **Sezione I**, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) e comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

ALLEGATO II

MODULO DI RICHIESTA
di autorizzazione provvisoria allo svolgimento di una delle attività di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
(Art. 4, comma 1, lettera b) del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.
 DIR. GEN. IMPIEGO
 Via Forno 8
 00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____, con sede in
 _____ Comune di _____ Provincia di _____
 _____, Regione _____, Stato _____

Chiede

l'autorizzazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 20, comma 3, lettera _____, del decreto legislativo medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione _____
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. _____ data _____
 prov. _____ (o copia della ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato _____ al _____
- 4) deposito cauzionale _____
- 5) sede legale _____;
- 6) sedi operative _____

- 7) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante _____

- 8) (per le cooperative di produzione e lavoro) è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- 9) numero dei lavoratori dipendenti _____
- 10) numero di collaboratori a progetto _____
- 11) numero soci iscritti nel libro soci _____
- 12) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della legge 31.1.92, n.59) _____

Si dichiara che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nei tempi e con le modalità stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, **sezione II** (art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione:

(in duplice copia di cui una in originale od autentica)

- copia dell'atto costitutivo;
- copia dello statuto e delle eventuali successive modificazioni deliberate nonché copia della richiesta di iscrizione di queste ultime, sino al giorno di presentazione della domanda;
- programma articolato dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico, secondo quanto previsto dal DM _____ emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- documentazione attestante la disposizione del deposito cauzionale di cui all'art. 5, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al DPR 7.12.1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi ovvero copia della ricevuta di richiesta di iscrizione.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione II

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____
con sede in _____
Comune di _____
Provincia di _____
Regione _____
Stato _____

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, **Sezione II**, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) e comma 2, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

ALLEGATO III

MODULO DI RICHIESTA
di autorizzazione provvisoria alla intermediazione di lavoro
(Art. 4, comma 1, lettera c) del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
 Via Fornovo, 8
 00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____, con sede in
 _____ Comune di _____ Provincia di _____
 _____, Regione _____, Stato _____

Chiede

l'autorizzazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, allo svolgimento dell'attività di intermediazione di cui al decreto legislativo medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione _____
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. _____ data _____
 prov. _____ (o copia della ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato _____ al _____
- 4) sede legale _____;
- 5) Sedi operative _____

- 6) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante _____
- 7) numero dei lavoratori dipendenti _____
- 8) numero di collaboratori a progetto _____
- 9) numero soci iscritti nel libro soci _____

Si dichiara che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nei tempi e con le modalità stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, **sezione III** (art. 4, comma 1, lett. c), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione

- a) atto costitutivo e statuto dell'Agenzia;
- b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- c) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- d) programma articolato dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico, secondo quanto previsto dal DM _____ emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ricevuta di richiesta di iscrizione per i soggetti tenuti alla stessa;
- f) relazione tecnica comprovante che il capitale versato è non inferiore a 50.000 Euro.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione III

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____ con sede in _____
Comune di _____
Prov. di _____ Regione _____ Stato _____

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione III, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria alla intermediazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

ALLEGATO IV

**MODULO DI RICHIESTA
di autorizzazione provvisoria alla ricerca e selezione del personale
(Art. 4, comma 1, lettera d) del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)**

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____, con sede in
_____ Comune di _____ Provincia di _____
_____, Regione _____, Stato _____

Chiede

l'autorizzazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, allo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale di cui al decreto legislativo medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione _____
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. _____ data _____
prov. _____ (o copia della ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato _____ al _____
- 4) sede legale _____;
- 5) eventuali sedi operative _____

- 6) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante _____
- 7) numero dei lavoratori dipendenti _____
- 8) numero di collaboratori a progetto _____
- 9) numero soci iscritti nel libro soci _____

Si dichiara che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nei tempi e con le modalità stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, **sezione IV** (art. 4, comma 1, lett. d), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione

- a) atto costitutivo e statuto dell'Agenzia;
- b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- c) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- d) programma articolato dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le eventuali unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico, secondo quanto previsto dal DM _____ emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ricevuta di richiesta di iscrizione per i soggetti tenuti alla stessa;
- f) relazione tecnica comprovante che il capitale versato è non inferiore a 25.000 Euro.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione IV

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____ con sede in _____
Comune di _____
Provincia di _____ Regione _____
Stato _____

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione IV, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria alla intermediazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

ALLEGATO V

MODULO DI RICHIESTA
di autorizzazione provvisoria all'attività di supporto alla ricollocazione professionale
(Art. 4, comma 1, lettera e) del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
 Via Fornovo, 8
 00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____, con sede in
 _____ Comune di _____ Provincia di _____
 _____, Regione _____, Stato _____

Chiede

l'autorizzazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, allo svolgimento dell'attività di supporto alla ricollocazione professionale di cui al decreto legislativo medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione _____
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. _____ data _____
 prov. _____ (o copia della ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato _____ al _____
- 4) sede legale _____;
- 5) eventuali sedi operative _____

- 6) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante _____
- 7) numero dei lavoratori dipendenti _____
- 8) numero di collaboratori a progetto _____
- 9) numero soci iscritti nel libro soci _____

Si dichiara che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nei tempi e con le modalità stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, **sezione V** (art. 4, comma 1, lett. d), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione

- a) atto costitutivo e statuto dell'Agenzia;
- b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- c) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- d) programma articolato dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le eventuali unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico, secondo quanto previsto dal DM _____ emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ricevuta di richiesta di iscrizione per i soggetti tenuti alla stessa;
- f) relazione tecnica comprovante che il capitale versato è non inferiore a 25.000 Euro.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n.15)

Note _____

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione V

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____ con sede in _____
_____ Comune di _____
Provincia di _____ Regione _____
Stato _____

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione V, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria all'attività di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) e comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n.15)

Note _____

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

ALLEGATO VI

MODULO DI RICHIESTA
di autorizzazione a tempo indeterminato allo svolgimento di tutte le attività di
somministrazione di lavoro per le società di fornitura di lavoro temporaneo già
autorizzate a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997,
n. 196
(Art. 86, comma 6, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.
 DIR. GEN. IMPIEGO
 Via Fornovo, 8
 00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____, in possesso di
 autorizzazione a tempo indeterminato per la fornitura di lavoro temporaneo n. _____, ai
 sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, con sede in _____
 Comune di _____ Provincia di _____, Regione
 _____, Stato _____

Chiede

l'autorizzazione a tempo indeterminato allo svolgimento di tutte le attività di
 somministrazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
 medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86, comma 6, del decreto legislativo
 medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione _____
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. _____ data _____
 prov. _____ (o copia della ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato _____ al _____
- 4) fideiussione _____
- 5) sede legale _____;
- 6) sedi operative _____

- 7) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante _____
- 8) (per le coop.ve di produzione e lavoro) è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5,
 comma 2, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- 9) numero dei lavoratori dipendenti _____
- 10) numero di collaboratori a progetto _____
- 11) numero soci iscritti nel libro soci _____
- 12) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della legge 31.1.92, n.59).

Si dichiara che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nei tempi e con le modalità stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, **sezione I** (art. 4, comma 1, lett. a), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione:

(in duplice copia di cui una in originale od autentica)

- copia dell'atto costitutivo;
- copia dello statuto e delle eventuali successive modificazioni deliberate nonché copia della richiesta di iscrizione di queste ultime, sino al giorno di presentazione della domanda;
- relazione dalla quale si evincano gli elementi richiesti dal DM _____ emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la rappresentanza dell'ente e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- documentazione attestante la disposizione della fidejussione bancaria o assicurativa di cui all'art. 5, comma 2), lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al DPR 7.12.1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi ovvero copia della ricevuta di richiesta di iscrizione.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione I

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____ con sede in
_____ Comune di _____ Provincia di
_____ Regione _____ Stato _____

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione I, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato alla somministrazione di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86, comma 6, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

MODULO DI RICHIESTA
di autorizzazione a tempo indeterminato alla intermediazione di lavoro per agenzie private di mediazione autorizzate a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
 Via Fornovo 8
 00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____, in possesso di autorizzazione a tempo indeterminato per l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro n. _____, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con sede in _____ Comune di _____ Provincia di _____, Regione _____, Stato _____

Chiede

l'autorizzazione a tempo indeterminato alla intermediazione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione _____
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. _____ data _____ prov. _____ (o copia della ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato _____ al _____
- 4) sede legale _____;
- 5) Sedi operative _____

- 6) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante _____
- 7) numero dei lavoratori dipendenti _____
- 8) numero di collaboratori a progetto _____
- 9) numero soci iscritti nel libro soci _____

Si dichiara che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nei tempi e con le modalità stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, **sezione III** (art. 4, comma 1, lett. c), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione

- a) atto costitutivo e statuto dell'Agenzia;
- b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- c) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- d) relazione dalla quale si evincano gli elementi richiesti dal DM _____ emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ricevuta di richiesta di iscrizione per i soggetti tenuti alla stessa;
- f) relazione tecnica comprovante che il capitale versato è non inferiore a 50.000 Euro.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione III

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____ con sede in _____
Comune di _____
Prov. di _____ Regione _____ Stato _____

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione III, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato alla intermediazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86, comma 6, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

ALLEGATO VIII

MODULO DI RICHIESTA
di autorizzazione provvisoria allo svolgimento di tutte le attività di somministrazione
di lavoro, per le società di fornitura di lavoro temporaneo autorizzate
provvisoriamente ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196
(Art. 86, comma 6, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.
 DIR. GEN. IMPIEGO
 Via Forno, 8
 00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____, in possesso di
 autorizzazione provvisoria per la fornitura di lavoro temporaneo n. _____, ai sensi
 dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, con sede in _____ Comune
 di _____ Provincia di _____, Regione
 _____, Stato _____

Chiede

l'autorizzazione provvisoria allo svolgimento di tutte le attività di somministrazione di cui
 all'art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi e per gli effetti di cui
 all'art. 86, comma 6, del decreto legislativo medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione _____
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. _____ data _____
 prov. _____ (o copia della ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato _____ al _____
- 4) deposito cauzionale _____
- 5) sede legale _____;
- 6) sedi operative _____

- 7) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante _____
- 8) (per le cooperative di produzione e lavoro) è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5,
 comma 2, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- 9) numero dei lavoratori dipendenti _____
- 10) numero di collaboratori a progetto _____
- 11) numero soci iscritti nel libro soci _____
- 12) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della legge 31.1.92, n.59)

Si dichiara che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nei tempi e con le modalità stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, **sezione I** (art. 4, comma 1, lett. a), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione:

(in duplice copia di cui una in originale od autentica)

- copia dell'atto costitutivo;
- dello statuto e delle eventuali successive modificazioni deliberate nonché copia della richiesta di iscrizione di queste ultime, sino al giorno di presentazione della domanda;
- relazione dalla quale si evincano gli elementi richiesti dal DM _____ emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la rappresentanza dell'ente e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- documentazione attestante la disposizione del deposito cauzionale di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al DPR 7.12.1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi ovvero copia della ricevuta di richiesta di iscrizione.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione I

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro _____ con sede in
_____ Comune di _____
Prov. di _____ Regione _____ Stato _____

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione I, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria alla somministrazione di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86, comma 6, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/ 1968, n.15)

Note _____

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

04A01981

DECRETO 4 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Arazzi Esino SCRL», in Esino Lario.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO**

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nuovo testo;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alla direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 9 gennaio 2003, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovava nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* c.c.n.t., in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nuovo testo, primo comma; dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Arazzi Esino SCRL», con sede in Esino Lario, costituita per rogito del notaio Dell'Era Ennio in data 4 marzo 1992, repertorio n. 21458, registro società n. 12391, tribunale di Lecco, B.U.S.C. n. 281/259306.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 4 febbraio 2004

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

04A02064

DECRETO 11 febbraio 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI CAGLIARI**

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, relativo all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che dispone il trasferimento con decorrenza 1° giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della direzione generale della cooperazione;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, pubblicato in data 17 luglio 2001;

Vista la convenzione datata 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche sociali per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Viste le risultanze ispettive dalle quali emerge che le cooperative sotto specificate non hanno mai depositato bilanci presso la Camera di commercio e, attualmente, si trovano nella condizione di cui all'art. 2544 del codice civile;

Visti gli atti della direzione provinciale del lavoro di Cagliari dai quali risulta che le cooperative sotto indicate non hanno debiti relativi ai contributi obbligatori di cui alla legge n. 127/1971;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, delle cooperative sotto indicate:

1) piccola società cooperativa «Antico Castello» a r.l., con sede in Cagliari, costituita in data 3 maggio 2002 con atto redatto a rogito notarile dott. Maurizio Anni, repertorio n. 91840, iscritta nel registro delle società al n. 26457 del registro società della Camera di commercio di Cagliari, BUSC 4982;

2) società cooperativa «Arciconfraternita dei Genovesi», con sede in Cagliari, costituita in data 7 novembre 2000 con atto a rogito notarile dottor Maurizio Anni, repertorio n. 82953, iscritta nel registro delle società al n. 53519 della Camera di commercio di Cagliari, BUSC 4796.

Cagliari, 11 febbraio 2004

Il dirigente reggente: MEREU

04A01971

DECRETO 11 febbraio 2004.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Porto Pino 83» a r.l., in Sant'Anna Arresi.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 relativo all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della rifondata dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che dispone il trasferimento con decorrenza 1° giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della direzione generale della cooperazione;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, pubblicato in data 17 luglio 2001;

Vista la convenzione datata 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche sociali per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Viste le risultanze ispettive dalle quali emerge che la cooperativa sotto specificata non opera più dal 1994;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, con il quale è stabilita la procedura di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, delle società cooperative il cui ultimo bilancio annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e risalga a più di cinque anni dalla data dell'ultima revisione.

Visti gli atti della direzione provinciale del lavoro di Cagliari dai quali risulta che la cooperativa sotto indicata non ha debiti relativi ai contributi obbligatori di cui alla legge n. 127/1971;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della cooperativa sotto indicata:

1) piccola società cooperativa «Porto Pino 83» a r.l., con sede in Sant'Anna Arresi, costituita in data

6 marzo 1984 con atto redatto a rogito notarile dottor P. Vassena, iscritta nel registro delle società al n. 12670 del registro società del tribunale di Cagliari, BUSC 3157.

Cagliari, 11 febbraio 2004

Il dirigente reggente: MEREU

04A01972

DECRETO 13 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Solar Sistem» a r.l., in Lizzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Solar Sistem» a r.l., con sede in Lizzano, costituita per rogito notaio Angelina Latorraca in data 29 giugno 1987, repertorio n. 6492, registro società n. 8923 presso il tribunale di Taranto - codice fiscale 01072360736.

Taranto, 13 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A02060

DECRETO 13 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Full-Service», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, con cui si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore, nelle procedure di scioglimento d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, delle società cooperative quando le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a € 5.000,00;

Accertato che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dal punto di cui sopra;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Full-Service», con sede nel comune di Massa, costituita in data 10 aprile 1996, per rogito notaio Carmelo La Rosa, n. registro società 102511/96 del tribunale di Massa, BUSC 832/274265.

Carrara, 13 febbraio 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A01970

DECRETO 16 febbraio 2004.

Scioglimento di quindici società cooperative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Orticola Masseria della Corte CO.MA.CO. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Pasquale Squillante, in data 4 febbraio 1967, repertorio n. 24182 - registro società 3862/4877 - tribunale di Salerno - BUSC 823;

2) società cooperativa «La Fenice - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino, in data 6 febbraio 1988 - repertorio n. 19468 - registro società 921/88 - tribunale di Salerno - BUSC 4726;

3) società cooperativa «Santa Maria delle Vergini - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Adolfo Trotta, in data 28 gennaio 1976 - repertorio n. 142264 - registro società 101/76 - tribunale di Salerno - BUSC 1866;

4) società cooperativa «Agri-Plants - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano, in data 5 novembre 1984 - repertorio n. 2805 - registro società 49/85 - tribunale di Salerno - BUSC 3817;

5) società cooperativa «Serracapilli - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Giovanni Mottola, in data 2 febbraio 1980 - repertorio n. 101580 - registro società 473/80 - tribunale di Salerno - BUSC 2898;

6) società cooperativa «Bufaloro - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Angela Gammaldi, in data 29 aprile 1998 - repertorio n. 22983 - registro imprese 0346480657 - tribunale di Salerno - BUSC 6916;

7) società cooperativa «Sud Italia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico, in data 15 aprile 1987 - repertorio n. 10858 - registro società 1029/87 - tribunale di Salerno - BUSC 4525;

8) società cooperativa «Aurora - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Antonia Angrisani, in data 28 ottobre 1992 - repertorio n. 23399 - registro società 1219/92 - tribunale di Salerno - BUSC 5591;

9) società cooperativa «Santa Maria - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Catello Spagnuolo, in data 15 novembre 1972 - repertorio n. 254111 - registro società 310/84 - tribunale di Salerno - BUSC 4638;

10) società cooperativa «Di Lavoro S. Marzano - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marzano sul Sarno, costituita per rogito notar Olga Frigenti, in data 8 novembre 1985 - repertorio n. 12542 - registro società 1646/85 - tribunale di Salerno - BUSC 4064;

11) società cooperativa «Speranza - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Mario Gentile, in data 21 marzo 1964 - rep. 221 - registro società 3426/4441 - tribunale di Salerno - BUSC 331;

12) società cooperativa «Orto Verde - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altavilla Silentina, costituita per rogito notar Rosa Troiano, in data 14 dicembre 1982 - repertorio n. 2943 - registro società 111/83 - tribunale di Salerno - BUSC 3411;

13) società cooperativa «La Contadina - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altavilla Silentina, costituita per rogito notar Rosa Troiano, in data 22 novembre 1983 - repertorio n. 5095 - registro società 21/84 - tribunale di Salerno - BUSC 3599;

14) società cooperativa «Progresso Verde - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altavilla Silentina, costituita per rogito notar Rosa Troiano, in data 15 gennaio 1985 - repertorio n. 7161 - registro società 338/85 - tribunale di Salerno - BUSC 3851;

15) società cooperativa «Sant'Elena 1979 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 10 maggio 1979 - rep. 15935 - registro società 394/79 - tribunale di Salerno - BUSC 2585.

Salerno, 16 febbraio 2004

Il dirigente: BIONDI

04A01973

DECRETO 17 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Macerata.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA**

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto direttoriale n. 6/2001 del 21 dicembre 2001 della direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la lettera del 16 febbraio 2004 con il quale il sig. Canale Mario ha rassegnato le dimissioni da componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Macerata, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Vista la nota del 16 febbraio 2004 con la quale la C.I.S.L. di Macerata ha designato il sig. Corvatta Giuliano quale sostituto del dimissionario sig. Canale Mario;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Corvatta Giuliano, nato a Recanati il 24 agosto 1929 e residente a Recanati in via Badaloni n. 12, è chiamato a far parte del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Macerata quale rappresentante dei lavoratori dipendenti in sostituzione del sig. Canale Mario dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 17 febbraio 2004

Il direttore provinciale: BUCOSI

04A01974

DECRETO 18 febbraio 2004.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Mondo Verde», in Barbarano Romano.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO**

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della piccola società cooperativa «Mondo Verde», con sede in Barbarano Romano (Viterbo), da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 19 giugno 2003 dal Comitato centrale per le cooperative, richiesto ai sensi dell'art. 11 del sopra citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La piccola società cooperativa «Mondo Verde», con sede nel comune di Barbarano Romano (Viterbo), località Caio s.n.c., costituita per rogito notaio dott. De Vincentiis Oscar, in data 2 marzo 1998, repertorio n. 17228, omologato dal tribunale di Viterbo il 3 aprile 1998, registro delle imprese n. 14324 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, B.U.S.C. n. 1960/286217, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 18 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

04A02066

DECRETO 18 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Armentizia di Sutri», in Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Armentizia di Sutri», con sede in Viterbo, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 30 aprile 2003 dal Comitato centrale per le cooperative, richiesto ai sensi dell'art. 11 del sopra citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Armentizia di Sutri», con sede nel comune di Viterbo, via Corso Italia n. 91, costituita per rogito notaio dott. Simoni Mario in data 3 luglio 1979, repertorio n. 21089, omologato dal tribunale di Viterbo il 21 luglio 1979, registro delle imprese n. 3246 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, B.U.S.C. n. 1219/169713, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 18 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

04A02067

DECRETO 18 febbraio 2004.

Scioglimento della piccola società cooperativa «La Mola», in Monte Romano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della piccola società cooperativa «La Mola», con sede in Monte Romano (Viterbo), da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, favorevole, nei casi individuati, all'adozione dei provvedimenti di scioglimento e di sostituzione dei liquidatori senza che debba acquisirsi il parere della Commissione su ogni singolo provvedimento;

Decreta:

La piccola società cooperativa «La Mola», con sede nel comune di Monte Romano (Viterbo), via G. Garibaldi n. 20, costituita per rogito notaio dott. Luigi Annibaldi in data 29 dicembre 1998, repertorio n. 44440, omologato dal tribunale di Viterbo il 2 febbraio 1999, registro delle imprese n. 01599520564 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, B.U.S.C. n. 2080/304313, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 18 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

04A02068

DECRETO 18 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio oleifici regionale alto Lazio - C.O.R.A.L.», in Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Consorzio oleifici

regionale alto Lazio - C.O.R.A.L.», con sede in Viterbo, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, favorevole, nei casi individuati, all'adozione dei provvedimenti di scioglimento e di sostituzione dei liquidatori senza che debba acquisirsi il parere della Commissione su ogni singolo provvedimento;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio oleifici regionale alto Lazio - C.O.R.A.L.», con sede nel comune di Viterbo, via del Meone n. 10, costituita per rogito notaio dott. Luiciano D'Alessandro in data 3 maggio 1990, repertorio n. 139075, omologato dal tribunale di Viterbo il 28 maggio 1990, registro delle imprese n. 8113 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, B.U.S.C. n. 1735/247159, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 18 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

04A02069

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 6 febbraio 2004.

Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica.

IL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
L'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali», ed in particolare gli articoli 6 e 7;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003 e in particolare l'art. 27 del medesimo decreto-legge;

Vista l'indifferibilità ed urgenza di procedere a termini di legge all'emanazione del decreto di cui al comma 9 dell'art. 27 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di pertinenza delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico, oggetto di verifica relativamente alla sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.

Art. 2.

1. Al fine di consentire la verifica, i soggetti indicati all'art. 1 identificano gli immobili e ne descrivono la consistenza, utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali, il cui tracciato è indicato all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le istruzioni per la compilazione del modello di cui al comma 1 sono approvate nel testo riportato nel già citato allegato A del presente decreto.

Art. 3.

1. In fase di prima applicazione del presente decreto e comunque entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le competenti filiali dell'Agenzia del demanio trasmettono alle soprintendenze regionali del Ministero per i beni e le attività culturali un primo elenco di beni immobili di proprietà dello Stato, unitamente alle relative schede descrittive, redatti secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2.

2. I tempi di trasmissione e la consistenza numerica dei successivi elenchi, corredati delle relative schede descrittive, saranno concordati tra le amministrazioni firmatarie del presente decreto.

3. Le competenti filiali dell'Agenzia del demanio inseriscono esclusivamente sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali i dati dell'allegato A relativi agli immobili, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle soprintendenze regionali, secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono estese anche ai procedimenti di verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico relativi agli

immobili appartenenti alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico.

2. Le soprintendenze regionali definiscono i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi con i soggetti indicati al comma 1, tramite accordi sottoposti all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 5.

1. I soggetti richiedenti hanno pari titolo ad accedere all'archivio informatico relativamente ai beni di propria pertinenza; le modalità tecnico operative di accesso sono definite nell'allegato A.

Roma, 6 febbraio 2004

*Il direttore generale
per i beni architettonici ed il paesaggio
del Ministero per i beni
e le attività culturali*
CECCHI

*Il direttore generale
dell'Agenzia del demanio*
SPITZ

ALLEGATO A

Al decreto ministeriale 6 febbraio 2004, emanato ai sensi dell'art. 27, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

- A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.
A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.

A1. NORME PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DEI DATI.

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in avanti denominati enti), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).

Indirizzo del sito: www.beniculturali.it

Accesso al sistema.

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:

accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico»;

compilano la maschera per la richiesta di autenticazione, stampano il modulo e lo inviano via fax al MiBAC;

ricevono via fax l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della UserID e della Password (al primo collegamento è facoltà dell'ente personalizzare la propria password);

si collegano on-line al sistema inserendo la propria UserID e la propria password.

Immissione dei dati.

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:

compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. È possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso;

una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, confermano l'invio definitivo dei dati al database centrale; i dati inviati in modo definitivo non potranno più essere modificabili. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).

Richiesta della verifica dell'interesse.

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via Web i dati in forma definitiva:

stampano gli elenchi e le schede descrittive, utilizzando l'apposita funzione del sistema;

inviando le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla soprintendenza regionale competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema Web.

Verifica dell'interesse.

Le soprintendenze regionali, espletata l'istruttoria:

dichiarano l'interesse culturale dei beni oggetto di verifica positiva;

inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;

emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

ne richiedono la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Accesso alla banca dati.

Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza, per i quali sia stato riconosciuto l'interesse culturale, in modalità di sola lettura.

L'accesso avverrà con le medesime modalità descritte per la fase di invio dei dati.

Gli enti possono richiedere al MiBAC una copia informatica del database contenente i dati degli immobili di loro spettanza.

A2. STRUTTURA DEGLI ELENCHI E DELLE SCHEDE DESCRITTIVE.*Legenda.*

I campi indicati in corsivo sono obbligatori:

- (da lista) barrare una delle opzioni
..... (campo di testo) inserire un testo.

ELENCHI**1. Qualificazione giuridica dell'ente proprietario:**

- Stato
 Regione
 Provincia

- Comune
 Città metropolitane
 Altro ente pubblico territoriale
 Ente o istituto pubblico

2. Riferimenti dell'ente proprietario:

denominazione dell'ente

c.f. dell'ente

indirizzo dell'ente:

via/piazza

n. c./km

comune

c.a.p. (da lista)

provincia (in automatico)

nome del legale rappresentante:

cognome

nome

carica

c.f.

3. Codice ISTAT regione (da lista)*Nota esplicativa.*

È disponibile sul database la lista dei codici regionali dell'ISTAT.

4. Codice ISTAT provincia (da lista)*Nota esplicativa.*

È disponibile sul database la lista dei codici provinciali dell'ISTAT.

5. Codice ISTAT comune (da lista)*Nota esplicativa.*

È disponibile sul database la lista dei codici comunali dell'ISTAT.

6. Natura del bene:

- fabbricato
 unità immobiliare
 elemento architettonico
 manufatto
 giardino o parco
 terreno

Nota esplicativa.

Fabbricato: rappresenta un organismo architettonico edificato atto ad accogliere una specifica destinazione d'uso; può essere composto da una o più unità immobiliari (es. edificio residenziale, museo, chiesa, fabbrica, ecc.).

Unità immobiliare: porzione di fabbricato, caratterizzata da autonomia funzionale e reddituale.

Elemento architettonico del fabbricato o dell'unità immobiliare: porzione architettonica avente autonomia costruttiva ma non funzionale (es. portale, stemma, facciata, ecc.).

Manufatto: elemento edificato che non sia per sua natura abitabile (es. fontana, monumento celebrativo, edicola, pilo, porta urbana, ecc.).

Giardino o parco: insieme complesso e strutturato, caratterizzato dalla presenza di essenze arboree e manufatti di diversa natura, organizzati secondo schemi compositivi, identificabile catastalmente in modo univoco.

Terreno: area non edificata identificabile catastalmente in modo univoco.

7. *Denominazione del bene*

Nota esplicativa.

Rappresenta il nome proprio o la denominazione corrente utilizzata per identificare il bene.

8. *Riferimenti catastali:*

comune catastale

foglio

particella/e

subalterno

Nota esplicativa.

Il subalterno è obbligatorio se si tratta di una unità immobiliare.

9. *Confinanti:*

altre particelle catastali:

comune

foglio

particella

altri elementi di confine

Nota esplicativa.

Indicare su più campi tutti gli elementi con i quali il bene confina. Per le particelle catastali vale la codifica del precedente punto 8; per tutti gli altri elementi (strade, fiumi, fossi, ecc.) il vocabolario è libero.

10. *Localizzazione:*

comune

c.a.p. (da lista)
provincia (in automatico)

località geografica

toponimo

denominazione stradale

numero civico

km

Nota esplicativa.

Se il bene ha più di un accesso su spazi viabilistici differenti, inserire il principale.

Se ha più numerici civici sullo stesso spazio viabilistico compilare il campo multiplo.

Il comune e il c.a.p. sono campi obbligatori. È obbligatorio almeno uno dei seguenti due campi: località, denominazione stradale; nel caso si inserisca la denominazione stradale è obbligatorio inserire il numero civico o il km.

La lista dei c.a.p. è disponibile sul database.

11. *Coordinate geografiche:*

coordinata X

coordinata Y

Nota esplicativa.

Coordinate metriche del punto espresse nel sistema Gauss-Boaga, Roma 40.

12. *Destinazione d'uso attuale.*

Categoria specifico	Uso specifico prevalente	Uso secondario
<input type="checkbox"/> Non utilizzato	(da lista)	(da lista)
<input type="checkbox"/> Commerciale		
<input type="checkbox"/> Terziario-direzionale		
<input type="checkbox"/> Logistico-produttivo		
<input type="checkbox"/> Culturale		
<input type="checkbox"/> Studio d'artista		
<input type="checkbox"/> Sportivo		
<input type="checkbox"/> Ludico-ricreativo		
<input type="checkbox"/> Turistico-ricettivo		
<input type="checkbox"/> Ristorazione		
<input type="checkbox"/> Servizi pubblici		
<input type="checkbox"/> Militare		
<input type="checkbox"/> Luogo di culto		
<input type="checkbox"/> Attrezzatura tecnologica		
<input type="checkbox"/> Altro		

Nota esplicativa.

La scelta della categoria è obbligatoria; nel caso di destinazione d'uso mista individuare la prevalente. Per la categoria «studio d'artista» si richiama quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490.

È opzionale indicare l'uso specifico. Il campo è multiplo, può essere indicato sia l'uso prevalente che quello secondario.

La lista degli usi specifici è disponibile sul database.

13. *Periodo di realizzazione:*

anno

oppure

frazione di secolo:

fine

inizio

metà

prima metà

seconda metà

secolo

oppure

periodo:

precedente al 1400

compreso tra il 1400 e il 1700

compreso tra il 1700 e il 1900

successivo al 1900

realizzato da non oltre 45 anni

Nota esplicativa.

Il periodo si riferisce all'edificazione del bene nella sua consistenza attuale.

Il secolo deve essere espresso in numeri romani.

La compilazione di una delle tre sezioni esclude la compilazione delle altre.

14. *Precedenti valutazioni di interesse culturale:*

- Nessuna valutazione
- Valutazione positiva art. 3, del D.P.R. n. 283/2000 art. 1, legge n. 410/2002
- Valutazione negativa art. 3, del D.P.R. n. 283/2000 art. 1, legge n. 410/2002

Nota esplicativa.

Il campo ha valore ricognitivo in relazione alle eventuali precedenti valutazioni d'interesse espresse dal MiBAC.

SCHEDE DESCRITTIVE

15. *Documentazione fotografica.*

Allegare per ogni bene tra un minimo di 10 e un massimo di 20 fotografie digitali, in formato JPG definizione 800×600 pixel.

Ogni foto deve essere corredata da una didascalia (campo di testo).

Nota esplicativa.

Le riprese fotografiche devono documentare il bene in modo esaustivo, sia all'interno che all'esterno. In particolare devono prevedere una ripresa fotografica dell'ambiente esterno, il fronte principale e gli altri fronti, gli androni e scale, gli ambienti interni più significativi, dettagli dei pavimenti e dei soffitti.

L'inserimento dell'immagine avverrà mediante up-load del file.

La numerazione dell'immagine è assegnata in modo automatico dal sistema.

16. *Stralcio planimetrico.*

Allegare per ogni bene lo stralcio della planimetria catastale, in formato raster (JPG) definizione 1500×1000.

Nota esplicativa.

La planimetria catastale, in scala 1:1.000 o 1:2.000, deve individuare con esattezza la localizzazione del bene, mediante perimetrazione della particella.

L'inserimento delle immagini avverrà mediante up-load dei file.

17. *Altra documentazione planimetrica.*

Allegare eventuale altra documentazione planimetrica (cartografia o foto aerea) sia in formato raster che vettoriale, fino ad un massimo di 5 allegati.

Gli allegati debbono essere corredata da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura (carta tecnica regionale, carta IGM, ortofotopiano, ecc.) e la scala metrica di riferimento.

Nota esplicativa.

Le planimetrie, in scala compresa tra 1:1.000 o 1:25.000, deve individuare con chiarezza la localizzazione del bene, mediante perimetrazione l'apposizione di un cerchio identificativo.

L'inserimento delle immagini avverrà mediante up-load dei file.

18. *Breve descrizione morfologica e tipologica:*

campo di testo

Nota esplicativa.

Descrizione sintetica della struttura fisica, della tipologia architettonica e degli elementi architettonici e costruttivi maggiormente significativi del bene.

19. *Breve descrizione storica:*

campo di testo

Nota esplicativa.

Descrizione sintetica della storia edilizia del bene e delle principali trasformazioni d'uso, possibilmente corredata da una bibliografia di riferimento.

20. *Presenza di elementi decorativi di pregio interni o esterni:*

- nessun elemento
- affresco
- stemma

graffito

lapide

iscrizione

tabernacolo

elementi ornamentali

... (campo libero)

Nota esplicativa.

Si intendono per elementi decorativi di pregio quelli elencati all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 [1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'art. 2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo titolo che li riguardano: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista;].

Per ogni campo si attiva automaticamente la scelta dell'opzione interno/esterno.

21. *Documentazione grafica.*

Allegare la documentazione grafica di rilievo, sia in formato raster che vettoriale, fino ad un massimo di 10 allegati.

Gli allegati debbono essere corredata da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura (pianta, prospetto, sezione, ecc.) e la scala metrica di riferimento.

Nota esplicativa.

L'inserimento della documentazione grafica avverrà mediante up-load del file.

22. *Precedenti schedature effettuate:*

Tipo di schedatura

Soggetto esecutore

Anno della schedatura

Nota esplicativa.

Vanno indicate le eventuali schedature effettuate in precedenza a qualunque titolo, da soggetti anche diversi dall'ente proponente.

23. *Altra documentazione allegata.*

Eventuale altra documentazione allegata (relazioni, atti amministrativi, schede di dettaglio), sia in formato raster che digitale, fino ad un massimo di 10 allegati.

Formati supportati: DOC, PDF, RTF, JPG, TIF, BTM, DWG, DXF, XLS, MDB.

Gli allegati debbono essere corredata da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura.

Nota esplicativa.

L'inserimento della documentazione avverrà mediante up-load dei file.

04A02127

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 febbraio 2004.

Modifica al decreto del capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del 7 agosto 2003, per l'attuazione dei programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. Urban - Italia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E PER GLI AFFARI GENERALI

Visto l'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che a titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria Urban II, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000, concede a ciascuno dei primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalità da definire con successivo decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi (5,16 Meuro), per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi (51,65 Meuro) annue, per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 415 dell'11 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2001, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa ai programmi di iniziativa comunitaria Urban II;

Visto il modello «Urban-Italia» - allegato A, del comune di Cinisello Balsamo e protocollato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali in data 11 dicembre 2002, n. 1046, nel quale lo stesso comune di Cinisello Balsamo ha scisso il finanziamento richiesto ai sensi della legge n. 388/2000, pari a € 4.800.000,00, dalla quota destinata all'assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2002, pari a € 260.000,00;

Visto il decreto del capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del 7 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2003, con il quale, tra l'altro sono stati approvati i programmi stralcio e tra questi anche quello presentato dal comune di Cinisello Balsamo;

Vista la tabella allegata al sopra citato decreto del 7 agosto 2003, nella quale, tra l'altro, è riportato il finanziamento, a valere sulla legge n. 388/2000, relativo al comune di Cinisello Balsamo pari a € 4.800.000,00 e la quota assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pari a € 2.341.351,36;

Considerata la nota del comune di Cinisello Balsamo del 14 gennaio 2004, con la quale viene motivata la distinzione tra il finanziamento richiesto ai sensi della legge n. 388/2000 (pari a € 4.800.000,00) e la quota destinata all'assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2002 (pari a € 260.000,00) e, viene, inoltre, evidenziato che il finanziamento richiesto è di € 5.060.000,00, pari alla somma dei due importi;

Ritenute valide le motivazioni presentate dal comune di Cinisello Balsamo relativamente all'importo del finanziamento realmente richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento, a valere sulla legge n. 388/2000, relativo al comune di Cinisello Balsamo, riportato nella tabella allegata al decreto del 7 agosto 2003, di approvazione dei programmi stralcio, è da intendersi pari a € 5.060.000,00.

Art. 2.

Fermo restando il totale delle risorse pari a € 103.291.379,81 e a seguito del finanziamento di cui all'art. 1, la quota assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è da intendersi pari a € 2.081.351,36.

Roma, 3 febbraio 2004

Il capo del Dipartimento: FONTANA

04A02059

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 febbraio 2004.

Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA QUALITÀ DELLA VITA

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni KW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982 alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i seguenti decreti ministeriali: 24 novembre 1981, n. 1488; 24 novembre 1983, n. 2561; 19 novembre 1985, n. 1691; 13 novembre 1987, n. 1554; 24 novembre 1989, n. 1734; 25 novembre 1991, n. 44; 10 novembre 1993, n. 287; 28 novembre 1995, n. 131; 28 novembre 1997, n. 241; 21 dicembre 1999, n. 13891, con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stato rivalutato per il biennio:

- 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983, in L. 6.052;
- 1° gennaio 1984-31 dicembre 1985, in L. 8.031;
- 1° gennaio 1986-31 dicembre 1987, in L. 9.500;
- 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989, in L. 10.516;
- 1° gennaio 1990-31 dicembre 1991, in L. 11.767;
- 1° gennaio 1992-31 dicembre 1993, in L. 13.261;
- 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, in L. 14.521;
- 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997, in L. 15.944;
- 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999, in L. 16.677;
- 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001, in L. 17.261,

per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 10, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in euro 13,00 annui per ogni KW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Vista la legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 31, comma 10, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in euro 18,00;

Vista la nota in data 25 novembre 2003, n. 274, dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) nel periodo di ottobre 2001-ottobre 2003 è stata di + 5,0 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone è da elevare per il biennio 2004-2005, da euro 18,00 a euro 18,90 per ogni KW di potenza nominale media, con un incremento — pertanto — di euro 0,90;

Decreta:

Articolo unico

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, è elevata, per il biennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, da € 18,00 a € 18,90 per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Roma, 9 febbraio 2004

Il direttore generale: MASCAZZINI

04A02125

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 novembre 2003.

Equipollenza della laurea in scienze internazionali e diplomatiche alla laurea in scienze politiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto l'art. 11-*bis* della legge 21 giugno 1995, n. 236, che prevede l'equipollenza della laurea in scienze internazionali e diplomatiche alla laurea in scienze politiche dell'Università di Trieste;

Visto il decreto-legge 7 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2003;

Viste le proposte della conferenza dei presidi delle facoltà di scienze politiche relative alle lauree specialistiche per l'ammissione alla carriera diplomatica ed all'equipollenza tra la laurea in scienze internazionali e diplomatiche alla laurea in scienze politiche dell'ordinamento precedente al decreto ministeriale n. 509/1999;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 30 aprile 2003;

Considerata la necessità di modificare il citato decreto interministeriale 7 luglio 2003 in relazione a quanto disposto nel suddetto parere;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale 7 luglio 2003 è modificato nel senso che la laurea in scienze internazionali e diplomatiche conferita da qualsiasi università statale e da quelle non statali riconosciute a rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in scienze politiche non solo ai fini dell'accesso alla carriera diplomatica ma anche ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Art. 2.

Le lauree specialistiche rilasciate nell'ambito delle classi 60/S (Relazioni internazionali), 70/S (Scienze della politica) e 88/S (Scienze per la cooperazione allo Sviluppo) sono equipollenti alla laurea in scienze politiche, prevista nella tab. IV dell'ordinamento didattico universitario annessa al testo unico n. 1652/1938 e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione alla carriera diplomatica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2003

*Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca*
MORATTI

*Il Ministro
per la funzione pubblica*
MAZZELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 46*

04A02133

DECRETO 4 dicembre 2003.

Diniego dell'abilitazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici, in Cuneo, piazza Galimberti n. 15, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale per mediatori linguistici ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consulativa con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista la nota ministeriale in data 30 aprile 2003, n. 2253, con la quale sono state date istruzioni sulle modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento delle predette scuole e sulla documentazione a tal fine richiesta;

Vista l'istanza presentata dalla «Libera Scuola superiore per mediatori linguistici» con sede in Cuneo, piazza Galimberti n. 15, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Considerato che la commissione tecnico-consulativa nella riunione del 28 novembre 2003, a conclusione dell'attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento della Scuola, evidenziando in particolare che dall'esame dell'istanza risultano gravi inadeguatezze per quanto concerne sia la dotazione e la qualificazione del corpo docente, sia lo statuto ed il regolamento didattico, sia le strutture e le attrezzature di cui la stessa dispone;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento della predetta Scuola non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere in premessa evidenziato dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 del predetto provvedimento avanzata dalla Libera Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Cuneo, piazza Galimberti n. 15, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore del servizio: MASIA

04A02123

DECRETO 20 gennaio 2004.

Revoca, a decorrere dal termine dell'anno accademico 2005-2006, dell'abilitazione disposta con decreto ministeriale 28 dicembre 1993, in favore della Scuola superiore per interpreti e traduttori, in Torino, via S. Secondo n. 35, a rilasciare diplomi di interprete e traduttore aventi valore legale ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonché divieto di procedere a nuove immatricolazioni e all'attivazione di nuovi corsi.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consulativa con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto in particolare l'art. 10, comma 1, del sopra richiamato decreto ministeriale n. 38 del 2002, che prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del predetto provvedimento le scuole già riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 sono tenute a trasmettere una documentata relazione comprovante l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del regolamento e che il mancato invio al Ministero dei suddetti atti determina la revoca del riconoscimento precedentemente concesso;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1993, con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Torino, via S. Secondo n. 35, a rilasciare diplomi di interprete e traduttore aventi valore legale ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697;

Viste le note ministeriali inviate alla Scuola sopra indicata n. 2253 in data 30 aprile 2003, recante istruzioni sulla modalità di presentazione della relazione ai fini della conferma del riconoscimento, n. 4023 in data

13 ottobre 2003, di sollecito ad adempiere e n. 4480 in data 29 ottobre 2003, con la quale è stato formalmente comunicato che, in caso di mancata trasmissione degli atti in questione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera sarebbe stata disposta la revoca del riconoscimento concesso con decreto ministeriale del 28 dicembre 1993;

Visto il parere con il quale la riferita commissione tecnico-scientifica nella riunione del 28 novembre 2003 ha ravvisato la necessità di procedere alla revoca del riconoscimento in precedenza concesso ove la Scuola in questione non trasmetta la documentata relazione comprovante l'avvenuto adeguamento al nuovo ordinamento nei termini indicati con la nota ministeriale del 29 ottobre 2003;

Considerato che la documentata relazione non è pervenuta al Ministero e che pertanto deve ritenersi insussistente l'interesse della Scuola alla conferma del riconoscimento;

Ritenuto che debba essere garantito il diritto degli studenti iscritti alla Scuola al completamento degli studi;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto è fatto divieto alla Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Torino, via San Secondo n. 35 — abilitata con decreto ministeriale 28 dicembre 1993 a rilasciare titoli aventi valore legale ai sensi della legge 11 febbraio 1986, n. 697 — di procedere a nuove immatricolazioni e all'attivazione di nuovi corsi.

2. È consentito ai soli studenti iscritti alla data del presente decreto il completamento dei corsi disciplinati dall'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 e il rilascio di diplomi di interprete e traduttore non equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti in esito ai corsi appartenenti alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale n. 38 del 2002, al termine dell'anno accademico 2005-2006 è revocato alla Scuola sopra richiamata il riconoscimento disposto con decreto ministeriale 28 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2004

Il direttore generale: MASIA

04A02122

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 16 febbraio 2004.

Modifica della determinazione 8 agosto 2002, concernente le sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la propria determinazione dell'8 agosto 2002 con la quale sono state fornite istruzioni in merito alle sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

Vista la decisione della commissione del 17 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 23 dicembre u.s., recante modificazioni della decisione 2001/574/CE, che ha introdotto un marcatore fiscale comune (Solvent Yellow 124) per il gasolio e il petrolio lampante, con la quale è stato stabilito un livello di marcatura minimo (6 mg/litro) e massimo (9 mg/litro) all'interno dei quali i Paesi membri possono stabilire specifici livelli nazionali;

Considerato che con la predetta determinazione 8 agosto 2002 sono state date disposizioni in merito all'utilizzo, nella denaturazione di benzina e gasolio destinati ad impieghi agevolati, di un quantitativo di Solvent Yellow 124 pari a 1,3 grammi per 100 kg di prodotto (pari a circa 10,9 mg/litro), superiore, pertanto, all'attuale limite massimo consentito per la marcatura del gasolio;

Considerato che l'obbligo di uniformarsi alle nuove disposizioni comunitarie interviene solo per i livelli di marcatore da utilizzare per la denaturazione del gasolio, in quanto in Italia non è previsto l'impiego di formule denaturanti per il petrolio lampante;

Valutata la necessità di procedere alla modifica della predetta determinazione 8 agosto 2002 limitatamente alla marcatura del gasolio destinato ad impieghi agricoli, facendo salve le disposizioni riguardanti la denaturazione della benzina, impiegata negli stessi scopi, contenute nella medesima determinazione;

A D O T T A

la seguente determinazione:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 2, lettera *b*), della determinazione in premessa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«*b*) grammi 0,95 di "Solvent Yellow 124" e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio».

Art. 2.

1. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane sono autorizzati a consentire che le miscele denaturanti composte secondo la formula indicata nell'art 1, comma 2, della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 8 agosto 2002 siano ancora utilizzate fino a smaltimento delle scorte e comunque per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Art. 3.

1. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore: GUAIANA

04A02121

ANAS S.P.A.

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2004.

Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/2001/6385 del 19 febbraio 2004 concernente il progetto relativo alla s.s. 106 Jonica - Lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi - 2° lotto, da realizzarsi nei comuni di Bova Marina e Palizzi in provincia di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di conferenza di servizi;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, con cui tra l'altro, vengono assegnati allo Stato «... i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo ed alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale ...»;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;

Visto il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm., ed in particolare l'art. 10 per i vincoli derivanti da atti diversi dai P.R.G.

Premesso:

che l'Anas, Direzione generale, con nota n. 01913 in data 8 luglio 2003 ha inviato a questo Ministero gli elaborati grafici e la relazione tecnica relativi al progetto definitivo dei lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi, secondo lotto, della s.s. 106 «Jonica»;

che l'Anas con nota n. 02386 ha comunicato a questo Ministero di aver adempiuto a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, mediante pubblicazione in data 8 agosto 2003 di apposito avviso al pubblico su quotidiani nazionali;

che con la stessa nota l'Anas ha dichiarato di aver adempiuto a quanto prescritto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 con gli avvisi al pubblico sui quotidiani «Il Sole 24 ore» e «Il Giornale di Calabria»;

che per tali lavori è stato emesso con prescrizioni il decreto di compatibilità ambientale n. DEC/VIA/6385 in data 24 agosto 2001;

che questo Dipartimento con nota n. 557 in data 24 luglio 2003 ha convocato una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 383, per il giorno 12 settembre 2003 invitando gli enti e le amministrazioni interessate;

che in tale sede la Conferenza stessa ha deciso all'unanimità di trasmettere gli elaborati progettuali, con le variazioni apportate a seguito della definizione di un sito idoneo allo smaltimento del materiale proveniente dagli scavi a tutte le amministrazioni interessate;

che con nota n. 718/03 del 16 settembre 2003 questo Dipartimento ha trasmesso copia conforme del verbale della citata conferenza di servizi a tutte le amministrazioni interessate;

che con nota n. 03672 in data 12 novembre 2003 l'Anas, Direzione generale, ha trasmesso a tutte le amministrazioni interessate gli elaborati tecnici relativi alla variazioni progettuali adottate;

che questo Dipartimento a seguito della succitata nota dell'Anas n. 03672 in data 12 novembre 2003 ha inviato la nota n. 1172/03 in data 16 dicembre 2003 invitando tutte le Amministrazioni interessate ad esprimersi sulle variazioni apportate;

Considerato:

che con note numeri 5946/P in data 9 settembre 2003, il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria, pur riconfermando il parere favorevole al tracciato espresso con nota n. 5386/P in data 8 settembre 2003, ha espresso parere negativo per quanto riguarda la destinazione della discarica ubicata nell'alveo della fiumara Amendolea;

che con successiva nota n. 7679/P in data 18 febbraio 2004, il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria, riconfermando quanto espresso nella precedente corrispondenza ha espresso parere favorevole alla nuova individuazione dei siti per l'accumulo dei materiali di risulta;

che con note numeri 21706 e 24972 rispettivamente in data 21 ottobre 2003 e 28 novembre 2003, il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che con nota n. 2734/12.3/15OS in data 28 gennaio 2004 il Ministero della difesa, Ispettorato logistico dell'Esercito, ha confermato il proprio parere favorevole;

che con nota n. 9220 in data 3 settembre 2003 il Corpo forestale dello Stato ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che con nota n. 2574 in data 10 settembre 2003 la regione Calabria, Dipartimento urbanistica, ha espresso parere favorevole con condizioni;

che con nota n. 3976/ABR in data 15 dicembre 2003 e con delibera n. 3 in data 28 gennaio 2004 l'Autorità di bacino della regione Calabria ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che con nota 1874/2003-GC in data 11 settembre 2003 la regione Calabria, Assessorato ai LL.PP. ha espresso parere favorevole comunicando che non esiste alcuna interferenza tra l'opera in oggetto e gli acquedotti regionali;

che con nota n. 3425 in data 11 settembre 2003, la provincia di Reggio Calabria, ha espresso parere favorevole;

che il comune di Palizzi ha espresso in sede di conferenza parere favorevole, confermando successivamente tale parere con deliberazione del consiglio comunale n. 27 in data 29 novembre 2003;

che con nota n. 2395 in data 9 settembre 2003, l'Enel Distribuzione ha espresso parere favorevole;

che con nota n. RFI/DMA/DIRC/TC4107 in data 11 settembre 2003, la RFI ha espresso il proprio nulla osta;

che con nota n. DI-SOCC/1108/SPE in data 2 settembre 2003, la Snam, Rete Gas, ha espresso ampia disponibilità per la risoluzione delle problematiche derivanti da eventuali interferenze tra l'opera in oggetto ed i metanodotti in esercizio;

che con nota n. TEAOTNA/P2003001099 in data 31 luglio 2003 la Terna Gruppo Enel ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e la regione Calabria, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto

del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, autorizza la realizzazione della variante all'abitato di Palizzi, secondo lotto, della s.s. 106 «Jonica». Si richiama, nel contempo, l'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni contenute nelle espressioni di parere citate nei precedenti «considerato», quelle specificate nei pareri resi in conferenza dai soggetti partecipanti e quelle pervenute dagli enti non partecipanti alla conferenza che, unitamente ai verbali della conferenza di servizi suddetta, si allegano e formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14-ter della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti par-

tecipanti o comunque, invitati a partecipare alla conferenza sempre in relazione alla conformità urbanistica delle opere.

Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui al precedente art. 1, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è disposto il vincolo preordinato all'esproprio dalla data del presente atto.

Art. 3.

È fatto obbligo all'Anas di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali.

Roma, 19 febbraio 2004

Il direttore generale: NOVELLA

04A02135

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 24 febbraio 2004, n. 3.

Settore tabacco - Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 - Riconoscimento imprese di trasformazione - Adempimenti finalizzati all'ottenimento del riconoscimento per il raccolto 2004.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. Pagrivi - Div. Feoga

All'Avepa

All'A.P.T.I.

All'Unitab

All'O.N.T.

Alla Coldiretti - Dipartimento economico

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla Copagri

Alla F.AGR.I.

Alla Confcoop.ve Federagroalimentari

All'Anca Lega Coop

Alla O. I. Interbright

Alla O. I. Interorientali

All'Associazione interprofessionale tabacco

Alla S.G. S. Italia S.r.l.

All'Agrisian

All'Ufficio Tecnico

e, per conoscenza:

Al Comando carabinieri - Politiche agricole

Premessa.

Il presente documento definisce gli adempimenti connessi alle richieste di riconoscimento, ai quali le imprese di trasformazione dovranno attenersi per il raccolto 2004.

I riferimenti normativi comunitari sono quelli dei regolamenti CE numeri 2075/92, 1636/98, 2848/98, 2162/99, 531/00, 385/01, 486/02, 1005/02. In particolare si richiama l'art. 6 del regolamento CE n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che definisce:

«impresa di prima trasformazione (di seguito definita impresa), qualsiasi persona fisica o giuridica riconosciuta che, dotata di impianti e attrezzature consone a tale scopo, effettua la prima trasformazione del tabacco e gestisce, in proprio nome o in proprio conto, uno o più stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio»;

«prima trasformazione del tabacco, la trasformazione del tabacco greggio in un prodotto stabile, conservato e condizionato in balle o colli omogenei di qualità corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture)».

Il presente documento tiene conto, altresì, di quanto disposto dalla circolare MIPAF numeri 167/G-1 del 2 marzo 1999 e dalle circolari AIMA n. 1145 del 26 luglio 2000 e n. 1147 del 28 luglio 2000.

Disposizioni generali.

Il certificato di riconoscimento è rilasciato alla:

1) impresa che ha ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2003 e che ha mantenuto invariate le caratteristiche tecniche e amministrative;

2) impresa che ha ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2003, ma che ha variato le caratteristiche tecniche e amministrative;

3) nuova impresa che presenta la domanda di riconoscimento per la prima volta.

Le imprese che si riconoscono nelle sopra citate tipologie devono essere in possesso dei seguenti requisiti, indispensabili all'ottenimento del riconoscimento stesso:

A) Il possesso di uno stabilimento di prima trasformazione, almeno fino al 31 dicembre 2005, a titolo di:

proprietà;

affitto;

comodato;

altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità.

Lo stabilimento di prima trasformazione è considerato idoneo alla trasformazione del tabacco se, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento o del mantenimento dello stesso, è costituito da:

locali adeguati per il ricevimento, la perizia, lo stoccaggio di tabacco greggio secco sciolto e in colli, la fermentazione (ove necessaria) e la lavorazione industriale del tabacco;

impianto industriale comprendente macchinari adeguati al gruppo di varietà da trasformare, quali:

a) nastro di alimentazione;

b) silos di miscelazione (le imprese che non sono in possesso del silos di miscelazione non saranno abilitate e autorizzate a tale tipo di lavorazione; il certificato di riconoscimento rilasciato da questa Agenzia evidenzierà le imprese abilitate alla miscelazione dei tabacchi);

c) umidificatore - spulardatore;

d) nastri di cernita;

e) pressa e linea di confezionamento;

f) laboratorio di analisi con umidimetro;

g) galleria continua di essiccazione, necessaria per la trasformazione dei tabacchi del gruppo varietale 01, 02, 03 e 04.

B) La gestione, in nome e per conto proprio, di uno stabilimento idoneo alla prima trasformazione del tabacco greggio allo stato sciolto.

La gestione comporta:

la responsabilità di un amministratore o suo delegato per la gestione complessiva dell'impresa, compresa quella inerente l'amministrazione diretta della maggior parte del personale utilizzato;

la responsabilità della gestione degli impianti dello stabilimento, da parte di un tecnico espressamente designato.

C) La disponibilità esclusiva dell'impianto.

D) La disponibilità finanziaria che consenta il pagamento ai produttori del prezzo di acquisto del tabacco sciolto.

E) L'essere nel pieno e libero esercizio della propria attività.

Modalità per ottenere il certificato di riconoscimento per il raccolto 2004.

Al fine di ottenere il riconoscimento, le imprese dovranno far pervenire all'Organismo pagatore AGEA Ufficio ortofrutta - tabacco, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, ovvero, per le imprese con sede legale nella regione Veneto, all'Organismo pagatore AVEPA Area tecnica e di autorizzazione, corso del Popolo - Passaggio Gaudenzio n. 1 - 35131 Padova, entro e non oltre il termine del 12 marzo 2004 la domanda di riconoscimento, secondo il fac-simile allegato (Mod. 1), sottoscritta dal legale rappresentante.

Alla domanda di riconoscimento dovranno essere allegati i seguenti documenti:

dichiarazione di impegno del legale rappresentante a consentire l'accesso ai locali dichiarati in domanda da parte dei funzionari incaricati dei controlli dall'AGEA;

attestati (vedi elenco allegato A) rilasciati dalle competenti autorità, relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione e dei magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento per il raccolto 2004, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato (Mod. 2). Per le imprese che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessario fornire, altresì, la prova della richiesta di rilascio delle predette attestazioni;

atto di possesso, in originale o copia autenticata, regolarmente registrato, corredato di planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito; in caso di atto relativo al solo titolo di proprietà del magazzino di trasformazione e di deposito e dei relativi macchinari, si precisa che per tale documentazione è sufficiente l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la suddetta proprietà contenuta nel modulo di domanda (Mod. 1);

certificato di C.C.I.A.A., in data non anteriore ai sei mesi, con vigenza e dicitura antimafia. In alternativa potrà essere prodotta auto dichiarazione secondo fac-simile allegato (Mod. 3);

referenze bancarie, al fine di dimostrare la reale capacità finanziaria dell'impresa di trasformazione;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla capacità finanziaria così come richiesto al punto D) delle disposizioni generali della presente circolare;

verbale di idoneità, redatto dai tecnici della società di controllo autorizzata dall'AGEA.

L'impresa che ha ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2003 e che ha mantenuto invariate le caratteristiche tecniche e amministrative, deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la permanenza delle condizioni amministrative e tecniche previste dalla presente nota e già verificate dall'Amministrazione per il riconoscimento del raccolto 2003, redatta come da fac-simile allegato (Mod. 4).

L'impresa che ha ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2003 e che non ha mantenuto invariate, in tutto o in parte, le caratteristiche tecniche e amministrative, deve allegare alla domanda una dichiarazione che specifichi i requisiti modificati e la documentazione relativa ai requisiti modificati.

Per entrambe le predette tipologie di imprese è necessario, comunque, trasmettere copia degli attestati (vedi elenco allegato A), rilasciati dalle competenti autorità, relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione e dei magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento per il raccolto 2004, se per il raccolto 2003 è stata allegata alla documentazione prescritta dalla circolare AGEA n. 7 prot. 709 del 15 febbraio 2002, solamente, la relativa auto certificazione.

La nuova impresa, che presenta per la prima volta la domanda di riconoscimento per il raccolto 2004, deve allegare alla domanda stessa (Mod. 1), anche l'atto costitutivo e lo statuto aggiornati, in originale o copia autenticata.

Magazzini di deposito tabacchi in colli o sciolti.

Per quei magazzini di trasformazione che non hanno capacità di stoccaggio sufficiente al quantitativo di tabacco che l'impresa intende trasformare è necessario che, contestualmente alla domanda di riconoscimento alla trasformazione, l'impresa denunci anche i magazzini di deposito secondo le procedure di seguito riportate:

planimetria del magazzino destinato a deposito tabacchi in colli o sciolti;

titolo di possesso in originale o copia autenticata, debitamente registrata, da cui risulti la disponibilità e il periodo di utilizzo da parte dell'impresa;

attestati (vedi elenco allegato A), rilasciati dalle competenti autorità, relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione e dei magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento per il raccolto 2004, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato (Mod. 2). Per le imprese che hanno pre-

sentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessario fornire, altresì, la prova della richiesta di rilascio delle predette attestazioni;

dichiarazione di impegno del legale rappresentante a consentire l'accesso ai locali dichiarati in domanda da parte dei funzionari incaricati dei controlli dall'AGEA;

verbale di idoneità, redatto dai tecnici della società di controllo autorizzata dall'AGEA.

Verbale di idoneità.

Tutte le imprese dovranno richiedere alla società di controllo, incaricata all'uopo da questa Agenzia (SGS Italia S.r.l., via Cesare Balbo n. 3 - 06121 Perugia, tel. 075.33159, fax 075.30714) il sopralluogo, presso gli stabilimenti ed i magazzini per cui si chiede il riconoscimento. Una copia in originale del verbale di idoneità, con relativa planimetria dei locali, redatto dai tecnici SGS dovrà essere allegata alla domanda di riconoscimento come innanzi specificato.

La società di controllo, ricevuta la richiesta dalle imprese, anche a mezzo fax, provvederà a redigere, sia per le imprese già riconosciute per il raccolto 2003, che per quelle che ne richiedono il riconoscimento per la prima volta per il raccolto 2004, apposito verbale d'idoneità tecnica del magazzino di trasformazione e eventuali magazzini di deposito richiesti in domanda.

Rilascio del certificato di riconoscimento per il raccolto 2004.

L'AGEA rilascia il certificato di riconoscimento entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda alle imprese che ne hanno fatto richiesta e che soddisfano i requisiti previsti dalla presente circolare.

Si precisa che le richieste, da parte di questa Amministrazione, di documentazione integrativa a quella già presentata, o di ulteriori accertamenti tecnici alle imprese richiedenti, che in ogni caso non potrà protrarsi oltre la data limite del 12 maggio 2004, interrompono i sessanta giorni previsti dalla predetta normativa in materia di riconoscimento delle imprese.

Il certificato di riconoscimento per il raccolto 2004 permetterà alle imprese di sottoscrivere contratti di coltivazione nell'ambito della O.C.M. Tabacco definita dal regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992.

Controlli amministrativi.

L'AGEA è tenuta a svolgere, in ottemperanza delle disposizioni comunitarie di cui agli articoli 43 e 48 del regolamento CE n. 2848/98 e delle disposizioni nazionali che prevedono, presso le imprese:

- a) misure di controllo;
- b) verifiche amministrative/contabili.

Le verifiche in questione, che si aggiungono ai prescritti controlli tecnici di magazzino, sono intese a verificare, sulla base della documentazione amministra-

tiva/contabile, il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento delle imprese, ai sensi dell'art. 7 del precitato regolamento, nonché il rispetto del termine stabilito per il pagamento del prezzo d'acquisto del tabacco ai produttori.

Gli esiti dei controlli saranno presi in considerazione al fine della concessione, del mantenimento o della revoca del riconoscimento alle imprese.

Sanzioni.

Il riconoscimento è revocato, con effetto a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ricorrano uno o più requisiti per il riconoscimento, o nel caso di cui all'art. 53 del regolamento n. 2848/98 e in particolare:

1) se il termine per il pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'art. 9, paragrafo 3, lettera j) viene superato di trenta giorni, il riconoscimento all'impresa è revocato per un anno. Ogni periodo aggiuntivo di trenta giorni, comporta la revoca del riconoscimento per un anno supplementare, fino ad un massimo di tre anni;

2) se gli amministratori di un'impresa si rendono responsabili, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento, non possono amministrare altre imprese di trasformazione riconosciute, né presentare domanda di riconoscimento durante il primo anno in cui si applica la sanzione;

3) se, per la stessa campagna, due o più imprese, operanti nello stesso magazzino, con linee di lavorazione e locali distinti, non rendono certa la distinzione tra le partite di tabacco contrattate e acquistate dalle predette imprese;

4) se ricorrono i presupposti di cui all'art. 17, punto 3 del regolamento CE n. 2075/92 del 30 giugno 1992.

Il certificato di riconoscimento non viene concesso se più imprese fanno richiesta per uno stesso magazzino o per la stessa linea di lavorazione. In questi casi le relative domande saranno ritenute nulle.

L'impresa alla quale è stato revocato il riconoscimento, potrà presentare una nuova domanda solo dopo che sia trascorso il periodo della revoca stessa.

Roma, 24 febbraio 2004

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

Mod. 1

OGGETTO: richiesta unica, indipendentemente dagli stabilimenti posseduti, del certificato di riconoscimento dell'attività di prima trasformazione per il raccolto 2004.

Il sottoscritto nato a
(prov.) il nella sua qualità di (1)
dell'impresa di trasformazione (2),
partita IVA sede legale in
c.a.p. via n.
tel. n. fax n. telex n.

Chiede

all'Organismo pagatore (AGEA o AVEPA), ai sensi degli articoli 1 e 7 del regolamento CE n. 2848/98 il riconoscimento d'impresa di prima trasformazione abilitata alla sottoscrizione dei contratti di coltivazione per il raccolto 2004.

A tal fine il sottoscritto

Dichiara

Che l'impresa di trasformazione suddetta:

a) ha svolto attività di prima trasformazione del tabacco sciolto dal raccolto ;

b) inizierà la sua attività a decorrere dal raccolto ;

c) si trova in possesso dei requisiti previsti dai citati regolamenti e note e, in particolare che la medesima:

1) è proprietaria - 2) è affittuaria - 3) altro (3) e (4)

degli stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio secco allo stato sciolto situati (4):

..... ;

..... ;

..... ;

d) ha dotato ciascun stabilimento elencato al punto c) dei macchinari previsti al punto A);

e) gestisce in nome e per conto proprio lo/gli stabilimento/i descritto/i al precedente punto c), avendo nominato il sig.
..... in qualità di amministratore e il sig.
..... in qualità di responsabile tecnico;

f) si trova in possesso e, in particolare, che la medesima:

2) è proprietaria - 2) è affittuaria - 3) altro (3) e (4)

dei seguenti magazzini di deposito siti in:

..... ;

..... ;

.....

Dichiara, infine:

che svolgerà l'attività di prima trasformazione del tabacco greggio secco sciolto nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, consentendo l'accesso ai funzionari AGEA addetti al controllo.

Dichiaro espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Letto, confermato e sottoscritto

..... li

Firma del legale rappresentante (5)

.....

(1) Titolare o legale rappresentante.

(2) Indicare denominazione dell'impresa e ragione sociale.

(3) Cancellare per ciascuno stabilimento l'ipotesi che non ricorre. Per stabilimento di prima trasformazione si rimanda a quanto specificato al punto A della presente nota. Qualora il titolo dei locali sia diverso da quello relativo agli impianti a macchinari di prima trasformazione, specificare per ciascuno di essi l'ipotesi che ricorre.

(4) Indicare tutti gli stabilimenti di trasformazione.

(5) Autenticata.

MOD. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto
nato a prov.
il residente in
via n.

Dichiaro

in qualità di legale rappresentante dell'impresa di trasformazione con sede in di essere in possesso e/o in corso di rilascio di ciascun tipo di certificazione richiesto (urbanistico, igienico-sanitario e di sicurezza sul lavoro) relativamente al magazzino di trasformazione sito in:

..... ;
..... ;
.....

e deposito sito in:

..... ;
..... ;
.....

richiesti per il riconoscimento di impresa di trasformazione autorizzata a firmare contratti per il raccolto 2004.

Dichiaro espressamente di essere:

a) consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

b) ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

..... li

Il dichiarante

N.B. Note esplicative: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA, secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

(1) Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta la presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

MOD. 3

Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45.

Il/La sottoscritt... ..
nat... a il
residente a via

Dichiaro

codice fiscale in qualità di rappresentante legale della società/ditta di seguito indicata, dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:

denominazione ;

codice fiscale ;

forma giuridica ;

sede ;

iscritta nel registro delle imprese di
in data n. sezione
costituita con atto del capitale sociale o totale quota euro

durata della società - data termine

oggetto sociale

Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione).

Dichiara inoltre che la stessa società/ditta è legalmente vigente, in quanto la stessa non è, né lo è stata negli ultimi cinque anni, sottoposta a procedura di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965, e successive modifiche.

La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Data

Firma autenticata

Note esplicative: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA, secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

(1) Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta la presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

MOD. 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto
nato a prov. il
residente in via n.

in qualità di legale rappresentante dell'impresa di trasformazione con sede in che ai sensi del regolamento CE n. 2848/98 e della nota AGEA prot. n. del, per il raccolto 2004 permangono le stesse condizioni amministrative e tecniche già verificate da questa Agenzia per il riconoscimento concesso per il raccolto 2003.

Dichiaro espressamente di essere:

c) consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

d) ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... li

Il dichiarante

N.B. Note esplicative: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA, secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

(1) Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta la presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

TABELLA A

Attestato di agibilità delle strutture.

C.P.I (Vigili del fuoco).

Idoneità di messa a terra (A.S.L.).

Deposito carburante (U.T.F.).

Emissione fumi in atmosfera (A.R.P.A.).

04A02199

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita dei Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, in Savona.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 febbraio 2004, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita dei Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, con sede in Savona.

04A02124

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 febbraio 2004

Dollaro USA	1,2418
Yen giapponese	135,63
Corona danese	7,4519
Lira Sterlina	0,67000
Corona svedese	9,2315
Franco svizzero	1,5780
Corona islandese	86,78
Corona norvegese	8,7370
Lev bulgaro	1,9484
Lira cipriota	0,58589
Corona ceca	32,435
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,05
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6648

Lira maltese	0,4269
Zloty polacco	4,8721
Leu romeno	39932
Tallero sloveno	237,9800
Corona slovacca	40,542
Lira turca	1644000
Dollaro australiano	1,6159
Dollaro canadese	1,6758
Dollaro di Hong Kong	9,6649
Dollaro neozelandese	1,8164
Dollaro di Singapore	2,1110
Won sudcoreano	1459,74
Rand sudafricano	8,2685

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

04A02338

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «L'Aquilana» a r.l., in L'Aquila

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: L'Aquilana a r.l. con sede in L'Aquila, BUSC n. 351, costituita per rogito del notaio Giuseppe Gianfelice in data 28 aprile 1946, repertorio n. 6421.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore così come modificato dall'art. 2545-septiesdecies, comma 1 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - area cooperazione, via A. Moro - Pal. A - L'Aquila - tel. 0862/63981 - fax 422610, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02057

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «P.A.M. Produttori agricoli molisani», in Campobasso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «P.A.M. Produttori agricoli molisani», posizione BUSC n. 1111/250279, con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. De Benedittis Marco in data 13 novembre 1990, repertorio n. 25975, registro società/imprese n. 2647, che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02061

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Molise - Produttori agricoli molisani - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Molise - Produttori agricoli molisani - Soc. Coop. a r.l.», posizione BUSC n. 1146/254442, con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Puzone Fiorita in data 6 luglio 1991, repertorio n. 28974, registro società/imprese n. 2792, che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02062

Istruttoria per lo scioglimento della «Cooperativa edilizia Il Nuovo Paradisino società cooperativa a responsabilità limitata», in Livorno.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della «Cooperativa edilizia Il Nuovo Paradisino società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, via della Venezia n. 15, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Riccetti che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2545-septiesdecies e 223-septiesdecies del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, via Fiume, 30, tel. 0586/892161, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02063

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale «Fovea a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa sociale «Fovea a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Antonio Pepe in data 22 febbraio 1999, repertorio n. 15877, R.S./I. 18431, partita I.V.A./codice fiscale 02376400715, posizione B.U.S.C. n. 4826/286576, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-septiesdecies) del codice civile.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02065

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo

Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 febbraio 2004, sono stati ricostituiti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo.

04A02126

ANAS S.P.A.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto della variante alla s.s. 106 Jonica nel tratto Palizzi-Caulonia, variante all'abitato di Palizzi 2° lotto dal km 49+485 al km 51+750, da realizzarsi nei comuni di Bova Marina e Palizzi, presentato dall'ANAS, compartimento della viabilità per la Calabria.

Con il decreto n. 6385 del 24 agosto 2001 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto della variante alla s.s. 106 Jonica nel tratto Palizzi-Caulonia, variante all'abitato di Palizzi 2° lotto dal km 49+485 al km 51+750, da realizzarsi nei comuni di Bova Marina e Palizzi (Reggio Calabria), presentato dall'ANAS, compartimento della viabilità per la Calabria.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: <http://www.minambiente.it/Sito/settori-azione/via/legislazione/decreti.htm>; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A02136

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della difesa 30 dicembre 2003, recante: «Determinazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 42, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera *m*), punto 2, dove è scritto: «... del decreto legislativo n. 273/2003 ...», leggasi: «... del decreto legislativo n. 276/2003 ...».

04A02134

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, recante: «Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 38, prima colonna, dopo l'ultimo capoverso delle premesse, è inserito il seguente: «Sentita la Banca d'Italia;».

04A02132

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401052/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
 Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

*tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 3 0 3 *

€ **0,77**